

AGEVOLAZIONI

Bonus videosorveglianza: agevolabile il 100% dell'importo richiesto

di **Marco Bomben**

La **quota percentuale del credito d'imposta per le spese di videosorveglianza** sarà pari al 100% dell'importo richiesto e **risultante dalle istanze validamente presentate entro lo scorso 20 marzo**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 marzo 2017. Parallelamente, con la [risoluzione 42/E](#) di ieri, il Fisco ha istituito anche il **codice tributo "6874" da utilizzare in compensazione nel modello F24**.

Come noto, l'[articolo 1, comma 982, della L. 208/2015](#), ha introdotto **un nuovo credito d'imposta** a favore delle **persone fisiche** che hanno sostenuto, nel corso del 2016, spese:

- per sistemi di **videosorveglianza** digitale o allarme;
- **connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza**, dirette alla prevenzione di attività criminali.

L'agevolazione in esame deve poi essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / Redditi PF 2017), ed è utilizzabile:

- in **compensazione con il modello F24**, da presentare **"esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate"**, pena lo scarto del modello;
- in **diminuzione delle imposte** (Irpef / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi stessa.

Come già anticipato, con la risoluzione n. 42/E di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "6874" denominato "Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza - art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"**.

In sede di compilazione del **modello F24**, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna **"importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al **riversamento dell'agevolazione**, nella colonna **"importi a debito versati"**.

Il campo **"anno di riferimento"** è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

L'Agenzia delle Entrate effettuerà dei **controlli automatizzati** su ciascun modello F24 ricevuto verificando che:

- il contribuente abbia presentato **l'istanza di attribuzione** del credito d'imposta **entro i termini previsti** (20 marzo 2017);
- l'importo del **credito utilizzato** in compensazione risulti **non superiore** all'ammontare del **credito spettante**.

In caso di **mancato superamento** dei controlli il **modello F24 viene scartato** e **l'esito negativo verrà comunicato** al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

